

(N. 2718)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 novembre 1952
(V. Stampato N. 520-195) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 19 dicembre 1947, n. 1438, concernente perequazione di carriera tra alcune categorie del personale esecutivo delle Ferrovie dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 19 dicembre 1947,
n. 1438, è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
19 DICEMBRE 1947, N. 1438

*Perequazione di carriera tra alcune categorie
del personale esecutivo delle Ferrovie dello Stato*

Art. 1.

A modificazione dell'allegato G annesso al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, le promozioni da macchinista di 2^a classe a macchinista di 1^a classe, da conduttore capo a conduttore di 1^a classe, da sorvegliante della linea a sorvegliante della linea di 1^a classe, vengono conferite per titolo di anzianità ai meritevoli dopo cinque anni di anzianità di grado.

A tali effetti, con decorrenza dal 1^o gennaio 1947, i posti di pianta rispettivamente per i macchinisti di 2^a classe e di 1^a classe, di conduttore capo e di conduttore di 1^a classe, di sorvegliante della linea e di sorvegliante della

linea di 1^a classe, sono considerati cumulativamente.

Art. 2.

L'anzianità dei macchinisti di 1^a classe dei conduttori capi di 1^a classe e dei sorveglianti di linea di 1^a classe, già promossi al grado attuale con ritardo non imputabile a motivi disciplinari viene, agli effetti del nuovo trattamento economico, applicabile solo dal 1^o gennaio 1947, retrodatata alla scadenza del termine di anzianità stabilito nell'articolo precedente.

Gli agenti riconosciuti non demeritevoli, per i quali il termine sia scaduto prima del 1^o gennaio 1947, saranno promossi con decorrenza da questa data, ma avranno diritto al trattamento economico che sarebbe loro spettato se la promozione avesse avuto luogo alla scadenza del termine, restando esclusa la corresponsione di arretrati di stipendio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.